



ACCORDI STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA PER DIPENDENTI D.Lgs 81/2008 “AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE”

Ricordiamo che la formazione dei lavoratori per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro è disciplinata dagli Accordi della Conferenza stato regioni pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012. I provvedimenti disciplinano, per i soggetti rispettivamente indicati negli Accordi (Datori di Lavoro, lavoratori e lavoratrici, preposti e dirigenti, nonché la formazione facoltative dei soggetti di cui all'art 21, c. 1 del D.Lgs n. 81/2008 (lavoratori autonomi e imprese familiari), le corrette modalità di svolgimento della formazione; indicando contenuti, durate e modalità di certificazione.

Ciascun lavoratore ha l'obbligo di frequentare:

- un corso di formazione generale (art. 37, comma 1 lettera a del D.Lgs 81/2008 e smi) della durata non inferiore alle 4 ore dedicata alla presentazione dei concetti generali in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- un corso di formazione specifica (art. 37 comma 1 lettera b e comma 3 art. 37 D.Lgs 81/2008 e smi) di durata minima non inferiore alle 4, 8 o 12 ore in base alla classificazione dei settori riportata nell'Allegato II dell'Accordo Stato Regioni stesso (in base all'individuazione di macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007).
- l'Accordo Stato Regioni prevede altresì un aggiornamento periodico quinquennale della durata minima di 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio individuati in base all'Allegato II.

I provvedimenti sono entrati in vigore proprio il 11 gennaio 2012, e tra gli obblighi che anno introdotto, oltre ad una formazione di base, anche l'obbligo di aggiornamento quinquennale per tutti lavoratori. Questo significa che molte aziende entro la fine dell'anno dovranno assolvere all'obbligo di aggiornamento (6 ore) per tutti i lavoratori.

Come tutti gli obblighi normativi sono previste delle sanzioni per la non ottemperanza. In particolare l'art. 55, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i prevede che il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 1.315,20 a € 5.699,20. E Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati ai sensi dell'art. 55, comma 6 bis del D.Lg. 81/2008 e s.m.i.

L'associazione ha strutturato da anni un Servizio Formazione per supportare le aziende anche su queste tematiche, se interessati ad ulteriori approfondimenti potete contattare l'Area Formazione Apindustria.

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Sicurezza Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it